



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 337 del 17.11.2020

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Liquidazione fatture nr 3310 e n. 3311 del 11.05.2020, rendiconti febbraio 2020 a Gi One spa per Sede USRA

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Vista la determinazione n. 18 del 25/01/2017 di adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con ODA n. 3468305 del 25/01/2017;

Vista la determinazione n. 21 del 01/02/2017 che ha disposto l'atto aggiuntivo all'adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con ODA n. 3479708 del 01/02/2017;

Preso atto che la fornitura in oggetto è contraddistinta dal CIG numero Z111D14DCF;

Preso atto dell'atto di affitto di azienda del 28 luglio 2018 tra le parti Exitone Spa e Gi One Spa registrato a Pinerolo il 02.08.2018 al n 3894 serie 1 T, repertorio n. 80184 atti n. 47168;

Preso atto del nulla osta di CONSIP Spa al subentro nella compagine esecutrice della Gi One Spa Lotto 4 nella situazione giuridica della Exitone Spa nell'ambito della esecutrice del RTI in data 12.12.2018;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INAIL_23493779, che risulta regolare fino al 13/12/2020;

Vista la fattura n. 3310 del 11.05.2020 emessa Gi One SpA di importo totale pari a € 1.172,27 (rendiconti febbraio 2020) di cui € 1.152,98 di imponibile e € 19,29 di IVA;

Vista la fattura n. 3311 del 11.05.2020 emessa Gi One SpA di importo totale pari a € 43,87 (rendiconti febbraio 2020) di cui € 35,96 di imponibile e € 7,91 di IVA;

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo “split payment”;

Preso atto dell’attestazione di regolare esecuzione della fornitura in oggetto;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture sopra elencate per un importo totale pari a € 1.216,14 emesse da Gi One Spa come di seguito indicato:

- € 1.188,94 quota da imponibile da versare al fornitore Gi One spa;
- € 27,20 quota IVA da versare al Tesoro dello Stato come previsto dalla sopracitata normativa sullo “split payment”;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede con l’impegno di spesa disposto con Determina n. 18 del 25.01.2017 ed in particolare per € 4.763,29 con i fondi di cui al Contributo del Ministero dell’Interno e per € 1.587,77 con i fondi di cui alla Delibera CIPE 135/2012, spese obbligatorie, espropri e relativa gestione, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila

DETERMINA

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente;
2. di procedere al pagamento delle fatture sopra elencate emesse da emesse da Gi One spa per un totale di € 1.216,14 come di seguito indicato:
 - € 1.188,94 quota da imponibile da versare al fornitore Gi One spa;
 - € 27,20 quota IVA da versare al Tesoro dello Stato come previsto dalla sopracitata normativa sullo “split payment”;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila.

L’Aquila, 17 novembre 2019

**Il titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Dutilio Provenzano

